

BGE 31 I 546

Bundesgericht (BGE), 1905-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_31_I_546

FR: ATF 31 I 546

IT: DTF 31 I 546

Volltext

C. Entscheidungen der Schuldbetreiber- gerid}t6 in eiad}en 6d}niter, \0e:paratau0ga6e ~b. VI, NT. 6 *). :tlie m3eigerung bCß ~ettei(Jung0amte.6 IBQfelftabt, aut bie frag~ lid}e riCbtetlidje merfügung IRüclfid}t 3u ne'9men, erroeift fid} fomit a(0 gered}tfertigt. ~emnQd} ~at bie \0djulb6etreitigungß- uno .reonfur~tammer edQnn t: ~et' tyMur~ roirb atigerioiefen. 93. Santanza. deI aa sattambre 1905 nella causa Amministra.zione deUa. Chiesa. di Sa.n Giovanni Battista. di Comologno. Pignoramento complementare. Art. 145 LEF; Ammissibilita. - Inammissibilita di una sola. esecuzione diretta contro « gli eredi solidariamente. }) Tenore deHa domanda di continuazione. - Art. 5 LEF; competenza delle Autorita giudiziarie. 1. Ad istanza den' Amministrazione della Chiesa di San Giovanni Battista di Cornologno, l'Ufficio di Locarno notifi- cava il 7 aprile 1902 agli Eredi fn Giuseppe Emmanuele Tonacini, ehe sono, a quanto sembra, i di lui figli Carlo, Or- silio e Candido, un preeetto esecutivo per la somma di 184 fr., colt' interesse deI 5 010 apartire dal 1 0 gennaio 1878. La notifieazione deI preeetto fn fatta personalmente al- l' Orsilio Tonacini « per tutti gli eredi, solidalmente l>. Il 5 maggio 1902, Ia creditrice chiedeva il proseguimento dell' esecuzione e menzionava in questa sua istanza, come oggetti da pignorare, i beni ereditari iscritti a cadasto al norne di Carlo Orsilio e Candido Tonacini. Il 10 giugno 1902 l'Ufficio staggiva diversi stabili ehe in eadasto figurano sulla partita di Carlo Tonacini. Su ricorso di quest' ultimo, il pignoramento veniva annullato dall' Auto- rita cantonale superiore, pet motivo che, contrariamente a quanto dispone l'art. 70, il preeetto esecutivo era stato noti- * Ges.-Ausg. XXIX, t, Nr. 17, S. 8ö ff. (Anm. d. Red. f. Publ.) und Konkurskammer. N° 93. 547 ncato solo ad Orsilio Tonacini, nel mentre l'esecuzione era diretta contro tutti gli eredi personalmente e solidariamente. TI 9 maggio 1905 l' Amministrazione della Chiesa di San Giovanni Battista domandava aU' Ufficio, in via complemen- tare, il pignoramento di uno stabile proveniente daUa sucees- sione fu Giuseppe Tonacini, situato a Comologno ed ancora indiviso. L'Uffieio essendosi rifiutato a dar seguito a questa domanda, perehe il diritto di ehiedere Ia eontinuazione dell' eseeuzione doveva ritenersi perento, a seconda deI disposto den' art. 88, la creditrice non avendo piu formulato istanza, apartire dal 5 maggio 1902, l'Amministrazione della Chiesa di San Gio- vanni Battista ricorse aH' Autorita di sorveglianza chiedendo ehe l'Officio fosse obbligato a dar seguito alla sua domanda, allegando che l'istanza di proseguimento den' eseeuzione era stata presentata gia il 5 maggio 1902, di conseguenza prima deI decorso deI termine utile e che questo termine era stato sospeso durante tutta la durata della causa iniziata da Carlo Tonacini contro il pignoramento 10 giugno 1902. Eventual- mente Ia ricorrente domandava ehe le spese dell' esecuzione dovessero andare a carico dello Stato, Ia cadueita della do- manda dovendo essere imputata ad una colpa commessa dal- l' Ufficio nel dare segnito all' istanza di pignoramento 9 mag- gio 1902. Con decisione 12 luglio u. s., l'Autorita superiore canto- nale respingeva il ricorso, ammettendo Ia perenzione, in base al dispostodell' articolo 88. 2. Contro tale giudizio l' Amministrazione della Chiesa di San Giovanni Battista ricorre

attualmente al Tribunale federale, riprendendo le sue conclusioni principale e subordinata e facendo osservare che, sopra quest' ultima, non venne statuito dall' istanza cantonale. In diritto: 1. - L'atto del 9 maggio 1905 non costituisce una domanda di pignoramento, ma una domanda tendente a far completare un pignoramento che si riteneva esistente, l'istanza della ricorrente essendo stata formulata esplicitamente C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- nel senso che si dovesse completare il pignoramento sopra; uno stabile indiviso di proprietà degli eredi Tonaeni. Ora tale istanza è già da questo punto di vista inammissibile. Un pignoramento complementare non è possibile, a seconda dell' art. 145, che allorché il prodotto della realizzazione del primo pignoramento non basta per disinteressare i creditori. Esso suppone quindi necessariamente, come indica già il nome, l'esistenza di un pignoramento precedente, alla cui insufficienza si voglia rimediare. Un simile pignoramento non esiste nel fatto. Il solo, al quale sia stato proceduto nell'esecuzione di cui si tratta) è quello del 10 giugno 1902, che venne annullato dall' Autorità cantonale superiore di vigilanza il 22 marzo 1905 e che non esisteva quindi più il 9 maggio 1905, dal momento che questa decisione era passata in cosa giudicata. L'Ufficio non poteva quindi dar seguito ad un' istanza tendente a far completare un pignoramento che non esisteva. 2. - Astrazione fatta da questi riflessi, il ricorso dovrebbe respingersi anche per le considerazioni seguenti: il prete del 7 aprile 1902 non era diretto contro la successione di Giuseppe Tonaeni, come costituente una massa separata, nel senso dell' art. 49, ma contro gli eredi personalmente come obbligati solidariamente per i debiti del defunto loro padre. Ciò risulta dal tenore del prete che indica come debitori, non la successione del fu G. E. Tonacini, ma tutti i suoi eredi solidariamente, e venne ammesso anche dall' istanza cantonale, con la sua decisione del 22 marzo 1905, accettata dalla ricorrente. La legge federale non ammettendo, secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, la possibilità di una sola esecuzione diretta contro più obbligati, ne consegue che il prete del 7 aprile 1902 dava origine a tre esecuzioni distinte, dirette, l'una contro Carlo l'altra contro Orsilio, la terza contro Candido Tonacini, riservata naturalmente la questione della loro validità. Ora l'istanza presentata il 5 maggio 1902 non può essere considerata come una domanda di continuazione di nessuna di queste esecuzioni individuali. Risulta difatti dal suo tenore? und Konkurskammer. N° 93. 549 ~ più specialmente dalla menzione indicante come oggetti da pignorare i beni ereditari inseriti al catasto al nome di Carlo, Orsilio e Candido Tonaeni, eredi del defunto loro padre, che, contrariamente alla posizione presa nel prete esecutivo, la ereditaria riguardava l'esecuzione come diretta non contro gli eredi personalmente, ma contro la successione, domandando essa solo il pignoramento dei beni che ne facevano parte. Si trattava quindi di una richiesta di continuare l'esecuzione fatta in confronto della successione Tonaeni, e non di Orsilio Tonacini o dei suoi fratelli. Questa domanda non può quindi aver avuto per effetto di impedire la caducità dell'esecuzione diretta contro i fratelli Carlo, Orsilio e Candido Tonacini. E tanto meno può aver avuto questo effetto, nei rapporti di Orsilio e Candido Tonacini, il pignoramento praticato il 10 giugno contro il fratello Carlo, dal momento che si trattava, come venne già osservato, di tre esecuzioni distinte. Ciò ammesso, l'istanza fatta il 9 maggio 1905 era ineontabilmente tardiva., ed è quindi a ragione che l'Ufficio si rifiutò di darvi seguito invocando il disposto dell' art. 88. 3. - Quanto alla conclusione subordinata, tendente a far caricare allo Stato le spese dell'esecuzione, per la ragione che la caducità dell' istanza venne causata da colpa dell' Ufficio essa implica una domanda di danni, in base all' articolo 5 della Legge federale, ed è come tale di competenza esclusiva dell' Autorità giudiziaria. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: il ricorso dell'

Amministrazione della Chiesa di San Gio- -vanni Battista e respinto. LAU<:i.\.SNE. - IMP.
GEOII.GES BRIDEL & cm

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.